

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3209

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPRILI, MONTESSORO, PROVANTINI, QUERCINI, MINOZZI,
STRADA, DONAZZON, FILIPPINI GIOVANNA, CAVAGNA, CHER-
CHI, CICERONE, GRILLI, TRABACCHINI**

Presentata il 3 ottobre 1988

Disciplina del contratto di viaggio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo sviluppo del turismo, legato al mutato assetto delle condizioni economiche e sociali, ha svolto un ruolo decisivo in merito all'ampliamento della sfera di attività delle cosiddette agenzie di viaggio o turistiche e dei cosiddetti *tour-operators*, i quali non si occupano più soltanto di svolgere servizi a favore della sporadica iniziativa di qualche turista autonomo ed esperto in materia di viaggi, ma operano precipuamente per la promozione, organizzazione e realizzazione di viaggi a favore di larghi strati sociali.

Per viaggio, naturalmente, si intende il risultato combinato di un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno ed i servizi accessori, più o meno complessi secondo i casi, cioè quello che, con termine inglese, viene detto *tour package*.

Si è, pertanto, acuita l'esigenza di tutela dell'utente nei confronti dell'organizzatore dei viaggi, essendosi accentuato il divario di forza contrattuale tra i soggetti.

Infatti, il turista singolo che stipula un contratto di viaggio organizzato e paga in anticipo, si trova poi esposto al rischio che la prestazione non venga effettuata come dovuto, ma che i servizi concretamente erogati siano inferiori, poco o molto non importa, a quanto offerto e previsto nel contratto.

È, quindi, evidente l'importanza della tutela preventiva, mediante una normativa che protegga il turista.

In questo modo è possibile esercitare una pressione verso gli operatori turistici, i quali sono gli unici che hanno rapporti diretti con i vettori, gli albergatori, le guide, ecc. e sono i soli che hanno possi-

bilità di intervenire di fatto al fine di ottenere un adempimento ineccepibile.

Spesso, infatti, accade che un cliente prenoti un viaggio nel quale è previsto un soggiorno in un albergo di prima categoria con camera con bagno ed, invece, all'arrivo trova un albergo di categoria inferiore, in ipotesi con camera senza bagno; in tal caso è necessario provvedere, affinché venga previsto l'obbligo di trovare una camera con bagno in un albergo di categoria equivalente o superiore.

Per quanto riguarda i viaggi internazionali, una certa tutela, anche se sicuramente migliorabile, è stata posta con la Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, stipulata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

Per quanto riguarda i viaggi nazionali, invece, la disciplina posta dalla convenzione non è obbligatoriamente applicabile, a meno che non sia richiamata nelle clausole contrattuali, perché lo Stato italiano si è avvalso, all'atto del deposito della ratifica in data 4 luglio 1979, della facoltà prevista dall'articolo 40, lettera a)

della Convenzione ed ha ratificato la Convenzione stessa con la riserva di applicazione solo ai contratti di viaggio internazionali, cioè quelli che debbono essere eseguiti totalmente o parzialmente in uno Stato diverso dallo Stato dove il contratto è stato stipulato o da dove il viaggiatore è partito.

Tuttavia si rende necessario un intervento legislativo per tutelare anche i viaggiatori che stipulano contratti di viaggio nazionali, perché problemi di non corrispondenza tra i programmi offerti e i servizi espletati possono sorgere anche nel caso di viaggi nazionali.

Inoltre, un aspetto che deve essere disciplinato *ex novo*, non essendovi norme fissate nella convenzione, né tanto meno da leggi nazionali, a parte i principi generali di correttezza e buona fede fissati dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile e, al limite la tutela penale per truffa *ex* articolo 640 codice penale, è quello della pubblicità dei viaggi, con *depliant*s o altre forme; sotto tale aspetto è necessario approvare un codice di tutela del consumatore turistico.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

CAMPO D'APPLICAZIONE

ART. 1.

1. Ai sensi della presente legge si intende:

a) per contratto di viaggio: sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia un contratto di intermediario di viaggio;

b) per contratto di organizzazione di viaggio: qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a suo nome a procurare ad un'altra un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisca;

c) per contratto di intermediario di viaggio: qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a procurare ad un'altra, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno o più servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi. Non sono considerati come contratti di intermediario di viaggio le operazioni *interline* o altre operazioni simili fra vettori;

d) per organizzazione di viaggi: qualunque persona che abitualmente assuma l'impegno definito alla lettera *b)*, sia a titolo di attività principale o meno, sia a titolo professionale o meno;

e) per intermediario di viaggi: qualunque persona che abitualmente assuma l'impegno definito alla lettera *c)*, sia a titolo di attività principale o meno, sia a titolo professionale o meno;

f) per viaggiatore: qualunque persona che usufruisca di una delle prestazioni definite alle lettere *b)* e *c)*, sia che il contratto sia stipulato da lei o da un terzo per lei.

ART. 2.

1. La presente legge si applica a qualunque contratto di viaggio concluso da una organizzazione di viaggi o da un intermediario di viaggi.

CAPO II.

CONTRATTO DI ORGANIZZAZIONE DI VIAGGIO

ART. 3.

1. Il contratto di organizzazione di viaggio deve essere stipulato per iscritto in duplice originale e sottoscritto da entrambi i contraenti a pena di nullità.

2. Ad esso si applicano gli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

3. Un esemplare del contratto deve essere consegnato dall'organizzatore di viaggi al contraente.

ART. 4.

1. Il contratto di viaggio deve contenere le seguenti indicazioni:

a) luogo e data di emissione;

b) nome e indirizzo dell'organizzazione di viaggi;

c) nome del viaggiatore o dei viaggiatori e, se il contratto è stato effettuato da un'altra persona, nome di quest'ultima;

d) luoghi e date di inizio e termine del viaggio come pure dei soggiorni;

e) tutte le precisazioni necessarie relative al trasporto, al soggiorno come pure a tutti gli altri servizi accessori compresi nel prezzo;

f) se è il caso, il numero minimo di viaggiatori richiesto;

g) il prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti nel contratto;

h) circostanze e condizioni in cui il viaggiatore potrà recedere dal contratto;

i) qualunque clausola che stabilisca una competenza arbitrale stipulata ai sensi dell'articolo 22;

l) la dichiarazione espressa che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della presente legge;

m) tutte le altre indicazioni che le parti, di comune accordo, giudicano utile di inserire.

ART. 5.

1. Il contratto di viaggio fa fede, fino a prova contraria, delle condizioni in esso contenute.

2. La violazione da parte dell'organizzatore di viaggi degli obblighi che gli competono ai sensi degli articoli 3 e 4, non intacca l'esistenza né la validità del contratto che resta regolato dalla presente legge. L'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio derivante da questa violazione.

ART. 6.

1. Salvo accordo contrario delle parti, il viaggiatore può farsi sostituire da un'altra persona per la esecuzione del contratto, a condizione che questa persona soddisfi le esigenze particolari relative al viaggio o al soggiorno e che il viaggiatore indennizzi l'organizzatore di viaggi di tutte le spese causate da questa sostituzione, incluse le somme non rimborsabili dovute a terzi.

ART. 7.

1. Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, a condizione di indennizzare l'organizzatore di viaggi conformemente alla legge o secondo le disposizioni del contratto, se più favorevoli.

2. Il viaggiatore può, senza indennità, recedere dal contratto totalmente o parzialmente, qualora prima o durante l'esecuzione del contratto si manifestino circostanze di carattere eccezionale che il viaggiatore non poteva conoscere al momento della stipulazione del contratto e che, se le avesse conosciute in quel momento, gli avrebbero fornito valide ragioni per non concluderlo.

ART. 8.

1. L'organizzatore di viaggi può, senza indennità, recedere dal contratto totalmente o parzialmente, qualora prima o durante l'esecuzione del contratto si manifestino circostanze di carattere eccezionale che l'organizzatore di viaggi non poteva conoscere al momento della stipulazione del contratto e che, se le avesse conosciute in quel momento, gli avrebbero fornito valide ragioni per non concluderlo.

2. L'organizzatore di viaggi può ugualmente recedere dal contratto, se previsto nelle condizioni di contratto approvate specificatamente per iscritto ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, quando il numero minimo di viaggiatori previsto nel contratto di viaggio non è stato raggiunto, a condizione che questo fatto sia portato a conoscenza del viaggiatore almeno 15 giorni prima della data alla quale il viaggio o il soggiorno doveva avere inizio.

3. In caso di recessione dal contratto prima della sua esecuzione, l'organizzatore di viaggi deve rimborsare integralmente qualunque pagamento incassato dal viaggiatore. In caso di recessione dal contratto in corso di esecuzione, l'orga-

nizzatore di viaggi deve prendere tutte le misure necessarie nell'interesse del viaggiatore.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 l'organizzatore di viaggi è tenuto ad indennizzare il viaggiatore in maniera equa.

ART. 9.

1. L'organizzatore di viaggi non può aumentare il prezzo globale se non in conseguenza di documentate variazioni del corso dei cambi e a condizione che questa possibilità sia stata prevista nel contratto di viaggio e approvata specificatamente per iscritto ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

2. Comunque, se l'aumento del prezzo globale eccede il 10 per cento, il viaggiatore può recedere dal contratto senza indennizzo né rimborso. In questo caso, il viaggiatore ha diritto al rimborso di tutte le somme da lui pagate all'organizzatore di viaggi.

3. L'organizzatore di viaggi deve diminuire il prezzo globale in conseguenza di documentate variazioni del corso dei cambi; pertanto, è tenuto a restituire al viaggiatore le eventuali somme rimosse in più.

ART. 10.

1. L'organizzatore di viaggi risponde degli atti e delle omissioni dei suoi impiegati e agenti, qualora agiscano nell'esercizio delle loro funzioni, come se fossero suoi propri atti o sue proprie omissioni.

2. Ogni clausola contraria è nulla.

ART. 11.

1. L'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o

dalla presente legge salvo che egli non provi il caso fortuito o la forza maggiore.

2. Ogni clausola contraria è nulla.

ART. 12.

1. L'organizzatore di viaggi che effettua personalmente i servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore conformemente alle disposizioni che regolano detti servizi.

2. Ogni clausola contraria è nulla.

ART. 13.

1. L'organizzatore di viaggi che fa effettuare da terzi servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale di questi servizi.

2. Lo stesso avviene per qualunque pregiudizio causato al viaggiatore nel corso dell'esecuzione di queste prestazioni.

3. Il viaggiatore ha comunque diritto a un'azione diretta contro l'organizzatore di viaggi per un indennizzo totale del pregiudizio da lui subito.

4. Ogni clausola contraria è nulla.

5. L'organizzatore di viaggi che ha indennizzato il viaggiatore per il pregiudizio che gli è stato causato, ha diritto di rivalsa contro i terzi responsabili di tale pregiudizio. Il viaggiatore è tenuto a facilitare l'azione dell'organizzatore di viaggi fornendogli i documenti e le informazioni in suo possesso.

ART. 14.

1. Il viaggiatore risponde del pregiudizio causato per sua colpa all'organizzatore di viaggi o alle persone di cui questo risponde ai sensi dell'articolo 10, a causa dell'inosservanza degli obblighi che gli

spettano secondo la presente legge o i contratti che essa regola, la colpa venendo stabilita considerando il comportamento normale di un viaggiatore.

CAPO III.

CONTRATTO DI INTERMEDIARIO DI VIAGGI

ART. 15.

1. Qualunque contratto stipulato dall'intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono dei servizi separati, è considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore.

ART. 16.

1. Quando il contratto di intermediario di viaggi si riferisce ad un contratto di organizzazione di viaggio, è sottoposto alle disposizioni degli articoli 3 e 4, l'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'organizzatore di viaggi essendo completata dall'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'intermediario di viaggi e da una dichiarazione che quest'ultimo agisce in qualità di intermediario del primo.

2. Il contratto di intermediario di viaggi, relativo alla fornitura di un servizio separato che permette di effettuare un viaggio o un soggiorno, deve essere stipulato per iscritto in duplice originale e sottoscritto da entrambi i contraenti a pena di nullità.

3. Ad esso si applicano gli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

4. Un esemplare del contratto deve essere consegnato dall'intermediario di viaggi al contraente.

5. Il contratto deve, a pena di nullità, contenere la dichiarazione espressa che esso è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della presente legge.

6. Al viaggiatore devono essere consegnati tutti i documenti necessari alla esatta e puntuale fruizione dei servizi separati; tali documenti devono essere firmati dall'intermediario di viaggi, o, se sia sufficiente, essere da lui timbrati.

ART. 17.

1. Il contratto di viaggio e gli altri contratti menzionati all'articolo 16 fanno fede, fino a prova contraria, delle condizioni in essi contenute.

2. La violazione da parte dell'intermediario di viaggi degli obblighi che gli competono ai sensi dell'articolo 16, non intacca né l'esistenza né la validità del contratto che resta regolato dalla presente legge. In caso di violazione degli obblighi citati al comma 1 dell'articolo 16, l'intermediario di viaggi è considerato come un organizzatore di viaggi.

3. In caso di violazione degli obblighi menzionati al comma 2 dell'articolo 16, l'intermediario di viaggi risponde di qualsiasi pregiudizio derivante da questa violazione.

ART. 18.

1. Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, a condizione di indennizzare l'intermediario di viaggi conformemente alla legge o secondo le disposizioni del contratto, se più favorevoli.

ART. 19.

1. L'intermediario di viaggi risponde degli atti e delle omissioni dei suoi impiegati e agenti, qualora agiscano nell'esercizio delle loro funzioni, come se fossero suoi propri atti o sue proprie omissioni.

2. Ogni clausola contraria è nulla.

ART. 20.

1. L'intermediario di viaggi risponde di qualsiasi inosservanza che commette nell'adempimento dei suoi obblighi, l'inosservanza venendo stabilita considerando i doveri che competono ad un intermediario di viaggi diligente.

2. L'intermediario di viaggi risponde inoltre dell'inadempimento totale o parziale di viaggi, soggiorni o altri servizi che siano oggetto del contratto.

3. Ogni clausola contraria è nulla.

4. L'intermediario di viaggi che ha indennizzato il viaggiatore per il pregiudizio che gli è stato causato, ha diritto di rivalsa contro l'organizzatore di viaggi nell'ipotesi dell'articolo 16, comma 1, o contro i fornitori dei servizi separati, nell'ipotesi dell'articolo 16, comma 2.

ART. 21.

1. Il viaggiatore risponde del pregiudizio causato per sua colpa all'intermediario di viaggi o alle persone di cui questo ultimo risponde ai sensi dell'articolo 19, a motivo della inosservanza degli obblighi che gli competono secondo la presente legge o i contratti che essa regola, la colpa venendo stabilita considerando il comportamento normale di un viaggiatore.

CAPO IV.

AZIONI LEGALI

ART. 22.

1. Il contratto di viaggio può contenere una clausola che attribuisca competenza ad un tribunale arbitrale, a condizione che questa clausola preveda che il tribunale arbitrale applicherà la presente legge.

ART. 23.

1. Le azioni alle quali può dar luogo un contratto di viaggio regolato dalla presente legge, fondate sul decesso, le ferite o qualunque altro danno all'integrità fisica o psichica di un viaggiatore, cadono in prescrizione entro il termine di due anni a partire dalla data prevista nel contratto come data di termine del servizio che dà luogo alla controversia. Comunque in caso di ferite o altri danni alla integrità fisica o psichica con conseguente decesso del viaggiatore dopo la data prevista come termine del servizio che dà luogo alla controversia, il periodo di tempo inizia a partire dalla data del decesso senza che possa comunque oltrepassare i tre anni dalla data prevista per il termine di questo servizio.

2. Le azioni alle quali può dar luogo un contratto di viaggio regolato dalla presente legge, diverse da quelle menzionate al comma 1, cadono in prescrizione entro il termine di un anno; questo periodo di tempo inizia a decorrere dalla data prevista nel contratto per il termine del servizio che dà luogo alla controversia.

ART. 24.

1. Restano in ogni caso sempre applicabili le disposizioni sulla risoluzione del contratto per inadempimento previste dall'articolo 1453 e seguenti del codice civile e sul risarcimento del danno per responsabilità contrattuale secondo l'articolo 1223 e seguenti del codice civile o extracontrattuale secondo l'articolo 2043 e seguenti del codice civile.

CAPO V.

NULLITÀ DELLE STIPULAZIONI
CONTRARIE ALLA LEGGE

ART. 25.

1. È nulla qualsiasi stipulazione che, direttamente o indirettamente, deroghi

alle disposizioni della presente legge in un senso sfavorevole al viaggiatore.

2. La nullità di tale stipulazione comporta la nullità del contratto.

3. In particolare, sono nulle tutte le clausole che cedono all'organizzatore di viaggi o all'intermediario di viaggi il beneficio delle assicurazioni stipulate dal viaggiatore o che trasferiscano l'onere della prova.